

**Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI META (NA)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è nuovamente intervenuta nei confronti del Comune di Meta che ha revocato l'ordinanza n. 104/2002 istitutiva del divieto di transito alle autocaravan in corso Italia introducendo, con ordinanza n. 95/2016, il divieto di transito a tutti i veicoli di lunghezza superiore a 6 metri e larghezza superiore a 2 metri provenienti da Sorrento e diretti a Meta. Il divieto è basato sulla relazione del Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (di seguito Provveditorato alle OO.PP.) che ha reso noti i risultati della propria indagine con relazione prot. 24480 del 15.7.2016. Tuttavia, tale relazione non certifica l'impossibilità di transito per veicoli di lunghezza superiore a 6 metri e larghezza superiore a 2 metri nella corsia di marcia del corso Italia che conduce verso Meta limitandosi a dare atto di criticità riguardanti la circolazione di autobus lunghi 12 metri in un tratto di strada lungo circa 160 metri. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto nuovamente l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritenendo l'ordinanza n. 95/2016 illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione in violazione dell'articolo 5, comma 3 del codice della strada.

La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti, l'analisi del provvedimento istitutivo di una illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un ausilio prezioso per l'ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento stesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

comune.meta@asmepec.it

Di seguito - in sintesi - le nuove azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan nel Comune di Meta.

5 dicembre 2017

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Meta per la revoca dell'ordinanza n. 95/2016.

Di seguito le azioni intraprese per la revoca della precedente ordinanza del comune di Meta n. 104/2002

17 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Meta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, D.P.R. 495/1992 valutando la legittimità dell'ordinanza n. 104/2002.

28 novembre 2012

Con nota prot. 6714 del 28 novembre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede al comune di Meta di trasmettere una rappresentazione della segnaletica stradale istituita con ordinanza n. 104/2002 e chiarire le motivazioni del provvedimento.

14 dicembre 2012

Con nota prot. 18119 del 14 dicembre 2012, il Comune di Meta comunica al Ministero che l'ordinanza n. 104/2002 è in vigore e che si rende necessaria per ragioni di sicurezza stradale perché la circolazione dei 'mezzi pesanti' non sarebbe agevole nel tratto di strada interessato dal provvedimento.

29 maggio 2013

Con nota prot. 2935 del 29 maggio 2013, il Ministero invita il Comune di Meta a revocare l'ordinanza n. 104/2002 e rimuovere la segnaletica.

7 ottobre 2013

Con nota prot. 13827 del 7 ottobre 2013 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Meta insiste nel sostenere la legittimità dell'ordinanza n. 104/2002

4 novembre 2014

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti, chiede al Comune di Meta il provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 104/2002 in ottemperanza alla nota ministeriale prot. 2935 del 29 maggio 2013.

21 novembre 2014

Con nota prot. 17452 del 21 novembre 2014, il Comune comunica all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che, non avendo ricevuto ulteriori riscontri da parte del Ministero, l'ordinanza n. 104/2002 deve ritenersi legittima e così anche la relativa segnaletica.

15 dicembre 2014

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti, chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di diffidare il Comune di Meta alla rimozione della segnaletica istituita con ordinanza n. 104/2002 previa revoca del provvedimento.

5 febbraio 2015

Con nota prot. 505 del 5 febbraio 2015, il Ministero delle Infrastrutture ribadisce il contenuto della precedente nota prot. 2935 del 29 maggio 2013 ritenendo superflue le precisazioni ricevute dal Comune e sollecitando la revoca dell'ordinanza n. 104/2002.

25 marzo 2015

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti, chiede al Comune di Meta il provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 104/2002 alla luce della nota ministeriale prot. 505/2015.

15 aprile 2015

Il Comune di Meta trasmette la nota prot. 3108 del 28 febbraio 2015 inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale l'amministrazione rifiuta la revoca dell'ordinanza n. 104/2002 sostenendo che il divieto di transito agli autocarri, autobus, caravan e autocaravan i corso Italia sia necessario per ragioni di sicurezza viste le caratteristiche della strada che subisce restringimenti di carreggiata.

20 aprile 2015

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento del legale, chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di emettere un provvedimento di diffida nei confronti del Comune di Meta ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, commi 2, 3 e 4 del codice della strada.

7 marzo 2016

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecita il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata affinché esegua un sopralluogo in corso Italia nel Comune di Meta.

15 luglio 2016

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento del legale, chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di integrare l'incarico al competente Provveditorato alle OO.PP. affinché siano verificate e documentate le condizioni geometriche della strada oggetto dell'ordinanza n. 104/2002 con particolare riguardo alla larghezza.

Di seguito anche la sentenza del Giudice di pace di Sorrento che ha accolto il ricorso del camperista sanzionato a Meta per violazione del divieto di transito alle autocaravan istituito con ordinanza n. 104/2002.

SENT. N. 3555/13
Dep. il 02/10/13
RG. N. 2931/12
Cron. N. 2006/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, Avv. Maria Monti, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo a fine udienza la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG. N. 2931/12 avente ad oggetto opposizione ex D. Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli Prot. n. 165/MET/12/III Area

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Assunta Brunetti e Marcello Viganò con studio in Firenze alla Via San Niccolò n.21

- opponente -

E

PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto p.t.
COMUNE DI META, in persona del Sindaco p.t.

- opposti -

Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbali di causa

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato nei modi e termini di legge, l'opponente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli Prot. n. 165/MET/12/III Area, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di complessivi € 180,00; l'ordinanza ingiunzione veniva emessa a seguito di rigetto del ricorso al Prefetto avverso il verbale di contestazione n. 4412/P/11 del 01/11/2011 elevato dagli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Meta a carico dello stesso ricorrente, quale proprietario del veicolo tipo

Maria Monti



Caravan Tg. [REDACTED] per violazione dell'art. 7, commi 1-13, C.d.S, in quanto "circolava in direzione Meta – Napoli nonostante l'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2002 ne vietasse la circolazione, come da relativo segnale stradale".

L'opponente nell'impugnare il provvedimento prefettizio, rilevava l'illegittimità dell'ordinanza comunale istitutiva della limitazione di circolazione, in quanto illogica, immotivata ed in contrasto con direttive ministeriali.

La Prefettura di Napoli, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva rimanendo contumace. Compariva in giudizio il Comune di Meta mediante il suo delegato, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Acquisita la documentazione agli atti, all'udienza del 02/10/2013 la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

Va preliminarmente dichiarata ammissibile l'opposizione perché proposta nei modi e termini di legge. Si osserva, inoltre, che l'avvenuto pagamento della somma ingiunta con ordinanza prefettizia non preclude l'azione giurisdizionale (Cass. n. 2862/2005).

Nel merito la stessa è fondata e può essere accolta.

Invero, parte opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2002, istitutiva della limitazione di circolazione, in quanto illogica, immotivata ed in contrasto con direttive ministeriali; a sostegno di quanto dedotto produceva in atti direttive ministeriali aventi ad oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e la corretta applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia, nonché nota Prot. 2935 del 29/05/2013 concernente l'ordinanza comunale n. 104 del 09/12/2002. M 121

Dalla documentazione prodotta ed, in particolare, dalla nota Prot. 2935 del 29/05/2013, emerge che l'ordinanza comunale appare carente di motivazione, in quanto emanata in assenza di specifici elementi giustificativi e senza che siano esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ed emerge, inoltre, che la segnaletica apposta sul luogo non rispecchia fedelmente la prescrizione contenuta nell'ordinanza comunale.

Si osserva, altresì, che come più volte è stato precisato, al giudice ordinario è consentito operare un controllo di legittimità sul provvedimento amministrativo e, se del caso, disapplicarlo *incidenter tantum* (Cass. n. 116/2007, n. 22894/2007, n. 21432/2006).

Per quanto innanzi esposto, il verbale di contestazione, elevato per violazione dell'ordinanza comunale in oggetto, può ritenersi illegittimo e, pertanto, il ricorso può essere accolto.

Gli ulteriori motivi di impugnazione restano assorbito dall'accoglimento del primo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Sorrento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli Prot. n. 165/MET/12/III Area, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Napoli impugnata;
- b) condanna la Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., alla restituzione in favore del Sig. [REDACTED] della somma di € 180,00 pagata a titolo di sanzione;
- c) condanna la Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in € 160,00, di cui € 40,00 per spese, oltre Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione.

Sorrento, 02/10/2013

UFFICIO DEL CANCELLIERE
di Sorrento
Espresso in 10 copie per pubblicazioni
del 20 AGO 2014



Il Giudice
Avv. Maria Monti

